



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 69

Riunione del 22 maggio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

55.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **BALZANO VINCENZO** Presidente p.t. S.S. ENERGY BREMAS ASD
- **ENERGY BREMAS ASD** in persona del legale rappresentante pro tempore

Con atto di deferimento relativo al procedimento R.G. N. 52/2018-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. VINCENZO BALZANO:** *"in qualità di Presidente della Energym Bremas ASD, per aver completato in data 30/9/2018 la procedura di tesseramento on-line dell'atleta Diego Bacchin per la stagione sportiva 2018/19 di sitting Volley senza essere nel possesso del modulo F regolarmente sottoscritto dall'atleta, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI";*
- **ENERGY BREMAS ASD:** *"in persona del Presidente Vincenzo Balzano, per aver completato in data 30/9/2018 la procedura di tesseramento on-line dell'atleta Diego Bacchin per la stagione sportiva 2018/19 di sitting Volley senza essere nel possesso del modulo F regolarmente sottoscritto dall'atleta, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI".*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per



l'udienza del 22 Maggio 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 18 Dicembre 2018, Prot. Tess. 004053/18, inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Diego Bacchin aveva fatto pervenire una richiesta, con data 01.12.2018, a mezzo della quale richiedeva l'annullamento del tesseramento alla società Energym Bremas ASD, per la stagione sportiva 2018/2019, affermando di non aver mai sottoscritto alcun modulo di primo tesseramento in favore del predetto sodalizio.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 30 Novembre 2018, il primo tesseramento *on line* del suddetto atleta alla società Energym Bremas ASD, deliberava di revocare il primo tesseramento dell'atleta Diego Bacchin alla società Energym Bremas ASD perché effettuato in aperta violazione della norme sul tesseramento, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Gli incolpati facevano pervenire memorie nelle quali sostanzialmente ammettevano di aver effettuato il tesseramento in esame senza la preventiva acquisizione della sottoscrizione dell'atleta sul relativo modulo, sostenendo di aver completato il tesseramento per mero errore materiale, con richiesta di patteggiamento che non andava a buon fine.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva, comunque, documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.



La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione oggetto del presente procedimento, ritiene che gli odierni incolpati debbano andare esenti da responsabilità disciplinare alla stregua delle considerazioni che seguono.

Occorre preliminarmente evidenziare che il Sig. Vincenzo Balzano, nella qualità di Presidente del sodalizio Energym Bremas Asd, al momento del tesseramento *on line* dell'atleta Diego Bacchin, effettuato in data 30.09.2018, risultava sospeso da ogni attività federale per la durata di mesi cinque, a seguito della sanzione inflitta da questo Tribunale con comunicato n. 06/2018 affisso in data 27.07.2018.

Dalla documentazione in atti è emerso, inoltre, che il tesseramento in esame è stato effettuato in data 30.09.2018 dal Sig. Roberto Conti che, evidentemente, era munito dei necessari poteri di rappresentanza anche in ragione della sospensione del Presidente del sodalizio in carica di cui sopra.

Ciò premesso si rileva come il presente procedimento sia stato incardinato, invece, solo nei confronti del Sig. Vincenzo Balzano, nella sua qualità di Presidente del sodalizio Energym Bremas Asd (e del sodalizio), che all'epoca del tesseramento non poteva, come in effetti non ha effettuato e completato in data 30/9/2018 la procedura di tesseramento on-line dell'atleta Diego Bacchin per la stagione sportiva 2018/19.

Appare evidente, pertanto, come il soggetto responsabile della condotta contestata, Sig. Roberto Conti, non sia stato incolpato e successivamente deferito innanzi al Tribunale.

Conseguentemente, a prescindere dal merito della vicenda che ci occupa e dal tenore delle difese degli odierni incolpati, che hanno pacificamente ammesso gli addebiti contestati, non può darsi luogo ad alcuna sanzione nei confronti degli stessi, in ragione della mancata individuazione e deferimento del soggetto responsabile della condotta contestata.

Per le medesime ragioni, anche il sodalizio, la cui responsabilità (diretta e/o oggettiva) è legata necessariamente al contegno tenuto dalla persona fisica che la rappresenta ovvero da quello posto in essere da parte dei dirigenti, soci,



tesserati, accompagnatori, sostenitori della stessa ex art. 76 R.G. Fipav, deve essere esonerato da ogni responsabilità.

PQM

Il Tribunale Federale dispone il non luogo a sanzione nei confronti del tesserato Vincenzo Balzano, nella sua qualità di Presidente della Energym Brema ASD e del sodalizio Energym Brema ASD, in persona del Presidente p.t.

Roma 29 Maggio 2019

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 maggio 2019